

MERCANTILE SVILUPPO (MeSvil)
Società Consortile a Responsabilità Limitata
Statuto Sociale

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. - E' costituita su iniziativa del centro Mercantile Sicilia S.p.A. una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**MERCANTILE SVILUPPO – MeSvil**" **Società Consortile a responsabilità limitata**", promossa da Centro Mercantile Sicilia Spa, aperta alle società che operano ed hanno sede nel Centro Mercantile di Milazzo, ed altri che condivideranno l'oggetto sociale ed in particolare le imprese che operano per lo sviluppo di tecnologie per l'energia rinnovabile.

Art. 2 - SEDE

1. - La società ha sede legale in MILAZZO (ME) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. - Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
3. - Con decisione dell'organo amministrativo la società può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3 - DURATA

1. - La durata della Società è illimitata.

Art. 4 - OGGETTO

La società non persegue fini di lucro.

2. – Lo scopo della società consortile è quello di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese, e dei servizi ad esse collegati.
3. - La società consortile, nell'ottica del perseguimento della missione istituzionale a vantaggio dei consorziati, si propone di offrire servizi e contributi per la realizzazione dei progetti a sostegno dello sviluppo economico del territorio, promuovendo una rete di consulenze e supporti di vario tipo (a mero titolo esemplificativo, operativi, gestionali funzionali, infrastrutturali, ingegneristici) a favore di Enti e imprese anche non consorziate.
- 4.- La società si impegna, inoltre, ad avviare contatti con Istituzioni, Enti di ricerca, Associazioni di categoria, studi professionali e aziende attive nei settori delle energie rinnovabili, mobilità sostenibile e innovazione energetica
In particolare, la società si propone di curare, anche mediante attività esterne e senza che l'elencazione costituisca limitazione le seguenti attività:
A. La promozione e lo studio delle imprese e degli impianti del territorio, anche mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all'estero, nel settore dell'energia rinnovabile, dell'innovazione energetica e della mobilità sostenibile, anche con la costruzione di impianti e l'erogazione di servizi derivati per i consorziati e per il mercato;
B. Costituzione e/o gestione di Comunità Energetiche (CER Comunità Energetiche Rinnovabili);
C. Progettazione, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, eolici, biomasse, geotermiche e idroelettriche anche per la produzione di idrogeno verde;
D. Progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme per il riciclo ed il

riuso di tutti i dispositivi utilizzati per gli impianti per l'energia rinnovabile e nello specifico di impianti e attrezzature fotovoltaiche per realizzare sistemi di economia circolare per la sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale;

E. Progettazione, costruzione e gestione di parcheggi smart per auto elettriche per i consorziati e per il mercato;

F. Attrarre investimenti previsti dall'Unione Europea, da Leggi nazionali e Regionali per lo sviluppo del territorio e dei consorziati;

G. Gestire attività connesse alle pratiche doganali, ai servizi in Zone Franche e di Zone Economiche Speciali sia per i consorziati che per il mercato territoriale;

H. La promozione di corsi di aggiornamento e di formazione per propri associati e per gli operatori in generale;

I. La gestione di servizi informatici e telematici, utili ai fini dell'attività consortile;

J. La gestione di impianti industriali, artigianali e laboratori ed ogni altra attività imprenditoriale ritenuta utile per il conseguimento degli scopi sociali e per la promozione delle imprese associate;

K. La partecipazione a società od organismi finalizzati allo sviluppo ed alla penetrazione dei mercati Italiani e Stranieri e a servizi di internazionalizzazione;

L. La società consortile potrà intermediare, acquistare e vendere beni immobili (terreni e fabbricati) nonché partecipare ad altre società aventi oggetto analogo od affine anche mediante acquisto di quote sociali;

M. La società consortile potrà altresì stipulare convenzioni con Istituti di Credito e Consorzi Fidi ed istruire pratiche finanziarie per fidi e mutui, e predisporre progetti innovativi per i propri associati ricorrendo al mercato finanziario agevolato ed ai bandi Europei e Nazionali;

2. - Essa potrà compiere tutte le operazioni bancarie commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito.

3. - Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate

TITOLO II - CAPITALE - SOCI - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. - Il capitale sociale è determinato in **Euro 10.000 (diecimila)** ed è diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato fino ad Euro 100.000/00 (centomila) in una o più volte anche mediante offerta delle quote a terzi con deliberazione dell'organo amministrativo, da assumersi ex. Art. 2481 c.c. entro cinque anni dalla data di iscrizione della società, nel registro delle imprese.
2. - Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dei soci fondatori ed ordinari mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

3. - In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

4. - Salvi i divieti di legge l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. I sottoscrittori delle nuove quote si impegnano al pagamento, una tantum, di una somma, deliberata annualmente dai soci insieme all'approvazione del Bilancio, a titolo di compartecipazione alle spese di impianto del Consorzio.

5. - Le somme versate dai soci alla società in conto aumento di capitale si intendono infruttifere, quale che sia l'importo ed il tempo delle anticipazioni, quando tali versamenti siano effettuati proporzionalmente alla quota sociale posseduta da ciascun socio.

Art. 6 - SOCI

1. - Al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 4 (quattro), possono partecipare alla società consortile le imprese industriali, artigianali, dell'agricoltura, nonché tutte quelle imprese, associazioni, società di servizi, liberi professionisti ed Istituti Universitari che ritengono opportuno aderire alla società.

2. - Possono anche partecipare i Comuni, le Comunità Montane, le Province, le Regioni che complessivamente non possono detenere una quota superiore al 25% (venticinque-percento) del capitale sociale.

3. - Possono altresì aderire gli istituti di Credito, le società di intermediazione finanziarie, le Fondazioni, le Fondazioni delle Casse di Risparmio, le Camere di Commercio e altri soggetti di diritto pubblico e privato.

4. - Nessun socio può comunque detenere una quota superiore al 20% (venti-percento) del capitale sociale.

5. - La società può utilizzare per la propria gestione, nel quadro delle prestazioni accessorie stabilite nell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile le strutture e il personale dei soci, sia pubblici che privati, previo accordo con gli interessati.

6. - Soci fondatori sono coloro che hanno costituito la società, nonché quelli che hanno contribuito alla promozione,

7. - Sono previsti anche soci ordinari, sostenitori

Art. 7 - DOMICILIO DEI SOCI

1. - Il domicilio di ciascun socio, ai fini di ogni rapporto con la società e di qualsiasi comunicazione che a lui debba essere inoltrata, si intende eletto presso quello risultante dal registro imprese.

2. - E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della iscrizione al registro imprese soci, anche la PEC e l'indirizzo email. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

3. - Compete all'organo amministrativo di aggiornare l'elenco sulla base delle variazioni che il socio abbia a indicare per iscritto.

Art. 8 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'

La domanda scritta di adesione in qualità di socio ordinario, sostenitore, contenente la dichiarazione di piena conoscenza del presente Statuto, deve essere corredata dalla delibera di adesione e di conferimento dei relativi pote-

ri al legale rappresentante e, se trattasi di impresa, del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Sulla domanda di adesione delibera l'Organo Amministrativo salvo possibilità da parte del richiedente di ricorrere in appello all'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - CONTRIBUTO CONSORTILE

1. - I soci potranno per ogni anno di durata della società consortile, contribuire al versamento di un contributo in denaro al fine di sostenere le spese di organizzazione e di gestione della società.
2. - L'importo del contributo, che può essere differenziato sulla base delle attività e dei servizi usufruiti dai soci, viene determinato annualmente e deliberato dai soci insieme all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 10 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. - I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.
2. - la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti (attualmente l'art. 11 del D.Lgs.n. 385/1993 e la delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994) e, pertanto, solo da soggetti iscritti nel registro imprese da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.
4. - La società consortile non ha fini di lucro.
5. - La società può raccogliere, ai fini del conseguimento degli scopi sociali, conferimenti di denaro, quote associative o prestiti da consorziati, predisponendo, all'uopo, apposito regolamento, il tutto in ottemperanza alle disposizioni legislative e disciplinari vigenti in materia.
6. - La società Consortile potrà quindi richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da organismi pubblici e privati.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. - Le quote sociali possono essere trasferite, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa.
2. - Le quote saranno trasferibili inter vivos, solo con il consenso scritto dell'organo amministrativo. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, deve comunicare la propria decisione all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento.
3. - Il socio che subentra nella proprietà della quota dovrà comunque trasmettere, entro trenta giorni dalla stipula dell'atto di cessione, copia del relativo atto notarile.
4. - In ogni caso, ove uno o più soci intendessero alienare le proprie quote, gli altri soci avranno diritto di prelazione. A questo effetto, e nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le quote alienate saranno ripartite in proporzione alla loro rispettiva partecipazione societaria, salvo

diverso accordo tra i soci acquirenti.

5. - In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi.

6. - La cessione, parziale o totale, anche a titolo di erede o legatario, della quota di partecipazione non implica l'automatico trasferimento dei diritti particolari connessi, che potrà realizzarsi, unicamente, mediante una modifica dell'atto costitutivo che rettifichi la specifica clausola, ai sensi dell'art. 2468, comma 4 c.c.

Art. 12 - RECESSO

1. - Ciascun socio può recedere dal Consorzio in ogni momento qualora non condivida le linee programmatiche e le attività del Consorzio.

2. - Il recesso dovrà essere comunicato all'organo amministrativo, a pena di inefficacia, con raccomandata A.R.

3. - Nei casi di recesso il socio avrà diritto solo al rimborso del valore nominale della quota di partecipazione, salvo il recupero da parte della società di eventuali crediti esigibili nei confronti del socio receduto.

4. - Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo di pari importo il capitale sociale.

Art. 13 - ESCLUSIONE

1. - Il socio può, inoltre, essere escluso dalla società ogni qualvolta si renda inadempiente agli obblighi sanciti dal presente Statuto. Può, altresì, essere escluso qualora dal suo comportamento derivi grave pregiudizio all'immagine ed agli interessi del Consorzio, ovvero lo stesso sia di ostacolo alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art.4 (quattro). I soci esclusi non potranno svolgere la loro attività, almeno per 5 anni con imprese, enti e privati già in relazione con la società.

2. - L'esclusione deve essere deliberata dai soci a maggioranza assoluta del capitale sociale.

3. - Nei casi di esclusione il socio, avrà diritto solo al rimborso del valore nominale della quota di partecipazione, salvo il recupero da parte della società di eventuali crediti esigibili nei confronti del socio escluso.

4. - Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

Art. 14 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1. - Come illustrato nei precedenti articoli 11, 12 e 13 in caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il solo rimborso del valore nominale della quota di partecipazione.

2. - La società è infatti "senza finalità di lucro" e lo statuto prevede espressamente il divieto della distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma; lo statuto prevede altresì che, in caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto per finalità di pubblica utilità, salvo solo il rimborso del valore nominale della quota ai soci.

3. - Una liquidazione della quota superiore al valore nominale assumerebbe quindi la fattispecie di una distribuzione di utili espressamente vietata dallo statuto.

4. - Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla morte o dalla comunicazione al socio del recesso o della esclusione e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

5. - In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI

Art. 15 - COMPETENZA

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili per il conseguimento dei fini sociali;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove previsto per legge o deliberato dai soci stessi;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio salvo) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 16 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente art. 15 del presente Statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione

1. - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, fondatori ed ordinari, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. - L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro imprese ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, al-

meno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail, in presenza di rapporto di trasmissione che evidenzi giorno, ora di trasmissione ed esito positivo di ricevimento, da spedirsi ai soci, rispettivamente almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. - E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare. L'Organo Amministrativo è altresì tenuto alla convocazione dell'assemblea quando ne facciano richiesta un numero di soci che rappresenti almeno il 20% del capitale sociale.

4. - Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

5. - L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

6. - In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

7. - L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Diritto di intervento

8. - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel registro imprese, fondatori ed ordinari.

9. - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, da un socio o anche da un non socio.

10. - Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Diritto di voto

11. - I soci fondatori e ordinari hanno diritto di voto ed il voto vale in misura proporzionale alla partecipazione.

12. - Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

Presidenza dell'Assemblea

13. - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

14. - Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Costituzione dell'Assemblea

15. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed

in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno, qualunque sia il capitale sociale rappresentato, purché non inferiore al 25% (venticinque-percento).

16. - Nei casi previsti dalle lettere e), f), g), h) del precedente art. 15) occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

17. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

18. - Tutte le assemblee deliberano a maggioranza assoluta degli intervenuti e con la presenza di almeno un rappresentante del Consiglio di Amministrazione,

19. - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

20. - Le votazioni concernenti l'elezione a cariche sociali sono fatte, salvo il caso di acclamazione, con scheda. In tal caso, ciascun socio avrà a disposizione un numero di schede proporzionale al valore delle quote possedute.

21. - Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Verbalizzazione

22. - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

23. - Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

24. - Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) h) del precedente art. 15 deve essere redatto da un notaio.

Art. 18 - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO PER ISCRITTO

1. - Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione al Consorzio che con firma digitale.

2. - La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente Statuto.

3. - La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

4. - La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

5. - Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato

chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

6. - La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

7. - Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art.15 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

8. - L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

9. - Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. - La società, per nomina dei soci, potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione, se sarà amministrata, da un Amministratore Unico dovrà essere scelto tra i soci fondatori, se da un Consiglio di Amministrazione dovrà avere la maggioranza dei componenti nominati tra i soci fondatori.

2. - Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi che non potrà essere superiore a nove, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione.

3. - I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

4. - Gli amministratori sono rieleggibili.

5. - Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

6. - Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. - Ai sensi dell'art. 2468, commi 3 e 4, c.c., ai soci fondatori viene riconosciuto il potere di nomina degli amministratori, dei sindaci ed eventualmente dei revisori.

Al Centro Mercantile Sicilia S.p.A., in particolare, è riconosciuto il diritto di scegliere all'interno dell'organo gestorio il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

8. – L'attribuzione ai soci fondatori di tali diritti particolari non elude le regole inderogabili attinenti al funzionamento degli organi sociali o della società stessa.

Art. 20 - POTERI

1. - L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione hanno la più ampia facoltà di compiere tutte le azioni necessarie per la gestione della società; spettano pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione che segue possa costituire limitazione di poteri:

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere i bilanci;
- Compilare regolamenti;
- Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione di beni mobili, aziende, e beni immobili, con facoltà di consentire la costituzione di diritti reali e privilegi sui medesimi;
- Acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti da ogni responsabilità;
- Assumere o licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- Nominare direttori, condirettori, vicedirettori, nonché procuratori generali e speciali e delegare loro la firma sociale, con quelle attribuzioni, facoltà, restrizioni, cauzioni, retribuzioni ed interessenze che riterrà del caso;
- Assumere partecipazioni in altre società;
- Richiedere affidamenti bancari e utilizzare i medesimi prelevando allo scoperto nei limiti degli affidamenti stessi;
- Emettere, accettare, avallare, girare e scontare cambiali, assegni, cheques ed altri titoli all'ordine;
- Fare qualunque operazione anche su titoli di stato nominativi e/o vincolati;
- Costituire o ritirare depositi cauzionali;
- Compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta solamente eccezione per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea.

Art. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. - Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri nominato tra i soci fondatori, un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso. Il Consiglio può anche nominare un segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

2. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte, le proprie attribuzioni delegabili a uno o più dei suoi membri, che assumeranno la qualifica di amministratori delegati, determinandone la facoltà ed i compensi.

3. - La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

4. - Il Centro Mercantile Sicilia nella qualità di promotore e fondatore della società ha la facoltà di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

5. - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero

quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

6. - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera spedita al domicilio di ciascun membro del consiglio e ai sindaci effettivi e al revisore, se nominati, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente anche la specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può anche avvenire, tramite PEC e in presenza di rapporto di trasmissione che evidenzia giorno, ora di trasmissione ed esito positivo di ricevimento.

7. - La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

8. - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esistano dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

9. - Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

10. - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

11. - Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. e anche in videoconferenza Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 18, commi da 2 a 9 del presente Statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 22 - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. - La firma e la legale rappresentanza della società anche in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali pertanto potranno con firma libera promuovere azioni giudiziarie ed amministrative, così come resistervi, e ciò in ogni grado di giurisdizione, ivi compresi quelli di cassazione e revocazione, nominando e revocando all'uopo avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.

2. - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la legale rappresentanza spetta, ove nominati, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato o, altrimenti al Consigliere Anziano.

Art. 23 - EMOLUMENTI

1. - L'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione e quanti svolgono a qualsiasi titolo compiti per conto della società hanno diritto al rimborso delle spese incontrate in ragione del loro ufficio. I soci potranno anche riconoscere agli stessi un compenso fisso o variabile per l'opera svolta a favore della società.

TITOLO V - CONTROLLI

Art. 24 - COLLEGIO SINDACALE

1. - Nella eventualità in cui ne sia fatto obbligo dalle vigenti disposizioni di

legge ovvero i soci ne deliberino la nomina, la gestione della società sarà controllata da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi o da un organo monocratico, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili, possono svolgere anche il compito di Revisore Legale.

2. - L'Assemblea che procederà alla nomina determinerà anche i compensi spettanti ai membri effettivi del collegio sindacale, o all'organo monocratico.

3. - Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

Art. 25 - REVISORE Legale

1. - Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

2. - Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; può essere sostituito nelle funzioni dal Collegio Sindacale.

Art. 26 CONTROLLO DEI SOCI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Art. 27 - ESERCIZI SOCIALI

1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, con il conto profitti e perdite a norma di legge.

3. - Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 28 - UTILI

1. - Non avendo la società consortile scopo di lucro, come previsto dal primo comma dell'articolo 4 (quattro) del presente Statuto, è espressamente vietata la distribuzione di utili ai soci in qualsiasi forma.

2. - Gli utili netti, effettuato l'accantonamento del 5%, saranno destinati a riserva straordinaria per poter essere utilizzati, negli esercizi futuri, per il perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - SCIoglimento

1. - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.

2. - Nell'ipotesi in cui si verifichi una delle cause di scioglimento l'Assemblea dei soci nominerà, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, il liquidatore o i liquidatori, determinando i criteri con cui deve svolgersi la liquidazione.

3. - L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

4. - In caso di scioglimento e liquidazione il patrimonio, salvo il rimborso ai soci solamente del valore nominale delle quote, verrà devoluto, ad altri enti

o soggetti giuridici che perseguano finalità analoga, e che non perseguano finalità di lucro, ovvero per finalità di pubblica utilità.

Art. 30 - LIQUIDAZIONE

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.
2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.
3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia, dipendente dal rapporto sociale, tra la società e i soci, e tra i soci stessi, ad eccezione soltanto di quelle di competenza specifica dell'autorità giudiziaria, verrà deferita al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Messina

. . Tutte le spese relative saranno a carico della parte soccombente. Il collegio arbitrale giudicherà senza formalità di rito.

In alternativa la composizione della controversia potrà essere effettuata da Mediatore abilitato, come previsto della normativa vigente, le spese relative saranno a carico della parte soccombente.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative in materia di società a responsabilità limitata e di consorzi vigenti al momento dell'applicazione.